



PROT. N. 2081

A/32

SAN CIPRIANO PICENTINO, 13/05/2016

REGOLAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE

ART. 1 – Natura giuridica del Comunicato di Valutazione

Presso ogni Istituzione Scolastica ed educativa è istituito ai sensi dell'art. 11 del Dlgs. 1994 n.297 come sostituito dall'art. 1 comma 129 della legge 107/2015, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

ART. 2 – Composizione e nomina del Comitato di Valutazione

Il comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è Costituito dai seguenti componenti :

- a) Tre docenti dell'Istituzione Scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal consiglio di istituto ;
- b) Due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istituzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto ;
- c) Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.

Il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti, di cui alla lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor quando è chiamato ad esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente ed educativo.

ART. 3 – Ruolo del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico :

- a) Cura le operazioni preordinate e di processo affinché tutti i membri del comitato vengano scelti, rinnovati o surrogati dagli organi competenti ;
- b) Dopo la scelta da parte degli organi interni competenti, effettua la relativa nomina scritta ; il numero dei membri nominativi, unitamente al membro esterno nominato dall'USR, costituisce riferimento per i requisiti di validità delle sedute ai sensi del successivo art. 6 ;
- c) Stabilisce il cronoprogramma delle operazioni previste dai presenti criteri e adotta ogni misura gestionale e organizzativa finalizzata alla loro efficace applicazione ;
- d) Convoca il comitato con comunicazione individuale da trasmettere almeno 5 cinque giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta; la convocazione riporta l'ordine del giorno della seduta ;
- e) Nella prima seduta del comitato nomina :
 - I) Il segretario, individuandolo nell'ambito della componente docente ; il segretario redige il verbale delle sedute, lo legge o lo illustra per la sua approvazione, espleta le operazioni necessarie per la sua validazione e cura la conservazione dei documenti prodotti o utilizzati dal comitato e li rende disponibili su richiesta dei suoi membri ;
 - II) Il vice-presidente, individuandolo prioritariamente nell'ambito della componente docente ; il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza ;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Antonio Genovesi" SAIC87700C

Via Domenico Amato, 2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)

Tel./Fax 089 861753 e.mail : saic87700c@istruzione.it www.icsanciprianopicentino.gov.it PEC:

SAIC87700C@PEC.ISTRUZIONE.IT C.F.95075020651

- f) Effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute del comitato ; fornisce informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai membri del comitato.

ART. 4 – Competenze del Comitato di valutazione.

Il comitato individua i criteri di valorizzazione dei Docenti sulla base :

- a) Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti ;
- b) Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche ;
- c) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 Dlgs 297 del 1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico ; nel caso di valutazione del servizio di un componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale Docente, di cui all'art. 501 del Dlgs 297/1994. Il Comitato è pienamente autonomo e opera senza vincoli di mandato. Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli studenti). Il Comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro fornito dal presidente ; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.

Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta ; in tal caso reca in calce, prime delle firme, la seguente dicitura: *il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta* ».

Il verbale può essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta.

Le decisioni del comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell'ambito della quale sono state assunte.

Tutti i membri del comitato sono :

- a) Equiparati agli incarichi del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003 ;
- b) Vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 ; e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto.

Nessuna forma di responsabilità può essere addebitata ai membri del comitato per eventuali errori materiali o derivanti da dati erronei o mendaci presenti nelle dichiarazioni personali.

ART. 5 – Durata e costituzione del Comitato di valutazione.

La durata del Comitato di valutazione è triennale.

Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d'Istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l'Ufficio Scolastico Regionale ha designato il componente esterno tra i docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici. Il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali. Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di Valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

L'organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

ART. 6 – Validità della seduta e delle deliberazioni.

La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.

La seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti. In tal caso il Presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese ; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. L'astensione dal voto e il voto annullato non costituiscono voto validamente espresso.

ART. 7 – Aree di definizione dei criteri di valutazione.

Il Comitato può operare nella definizione dei criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 comma 129 legge 107/2015 operando su tutte e tre le aree, anche assegnando valore e pesi diversi.

Il Comitato può decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi, non per tutte e tre le aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti. Tale decisione preliminare, unitamente ai criteri che verranno adottati, viene resa pubblica.

ART. 8 – Disposizioni finali.

Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal Comitato e successivamente deliberate dal Consiglio di Istituto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni della L. 107/2015 e alla normativa vigente.

Il presente Regolamento che fa parte integrante del Regolamento di Istituto è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 13/05/2016